Associazione Artigiani
Trentino

Accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione e Panificazione

Il 6 dicembre u.s. Confartigianato Alimentazione, Cna Alimentare, Casartigiani, CLAAI, e le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL 23 febbraio 2017 per l'Area Alimentazione-Panificazione scaduto il 31 dicembre 2018.
Il CCNL rinnovato scadrà il 31 dicembre 2022, mentre la sua vigenza è quadriennale e copre gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Le modifiche introdotte dall'accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (6 dicembre 2021), salve diverse e specifiche decorrenze previste per singoli istituti.
Alla sua scadenza, il contratto continuerà a produrre i propri effetti fino alla decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Il CCNL si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti:

- delle **imprese artigiane del settore alimentare**;
- delle **imprese artigiane e non artigiane del settore panificazione;**
- delle **imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti**, ivi incluse le **imprese della ristorazione**.

Il presente CCNL, infatti, trova applicazione anche rispetto ai lavoratori dipendenti dalle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. Rispetto a quest'ultime attività, costituenti un **nuovo comparto**, si applicano le norme della **Parte II** del **CCNL**, concernente i lavoratori dipendenti da imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti e, per quanto non previsto, le norme della Parte I del CCNL (imprese artigiane alimentari e imprese della panificazione).

In applicazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020 il CCNL confluisce nella nuova macro-area Manifatturiero.

Si segnala che nel rinnovo è stata aggiornata la disciplina sul contratto a termine con la reintroduzione delle causali previste dalle parti contrattuali, rafforzata la normativa sulla stagionalità e introdotto per la prima volta il lavoro intermittente per l'assunzione dei lavoratori che svolgono attività di delivery a domicilio.

Di seguito si riportano le novità previste dall'accordo di rinnovo con riferimento alla **parte economica**.

<u>Incrementi retributivi</u>
L'accordo prevede un aumento retributivo a regime di 77 euro per il livello 3A del settore alimentazione artigiano e di 74 euro per il livello A2 del settore panificazione (artigiano e pmi).
Tali importi sono suddivisi in tre tranche con le seguenti decorrenze:

- settore alimentazione:
  - 32 euro dal 1 novembre 2021,
  - 30 euro dal 1 marzo 2022,
  - 15 euro dal 1 luglio 2022;

- settore panificazione:
  - 32 euro dal 1 novembre 2021,
  - 30 euro dal 1 marzo 2022,
  - 12 euro dal 1 luglio 2022;

Per le imprese non artigiane del settore alimentazione che occupano fino a 15 dipendenti l'aumento retributivo complessivo a regime sarà di 83,62 euro per il 5 Livello comprensivo anche delle due tranche di aumento definite con l'accordo del 28 gennaio 2021 già erogate con le retribuzioni dei mesi di febbraio (23,72 euro) e di aprile 2021 (20,34 euro).

Il rimanente importo verrà erogato alle seguenti due scadenze:

- 19,78 euro dal 1 novembre 2021,
- 19,78 euro dal 1 gennaio 2022.

Gli aumenti relativi alla mensilità di novembre 2021 saranno corrisposti come arretrati unitamente alle retribuzioni di dicembre 2021.

Per le **imprese della ristorazione** sono definite tabelle retributive ad hoc con decorrenza dal 1 dicembre 2021.

Una tantum

A copertura delle 34 mensilità di **carenza contrattuale (1 gennaio 2019 – 31 ottobre 2021)** è prevista l'erogazione di un importo lordo *una tantum* pari a 140 euro lordi in favore dei **soli lavoratori in forza al 6 dicembre 2021**, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze:

- 70 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2022,
- 70 euro con la retribuzione del mese di aprile 2022.

L'importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, maternità facoltativa, sospensioni per mancanza di lavoro (CIGD, FSBA) nel periodo interessato.
Agli apprendisti è dovuto l'importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.
L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall'importo una tantum.
L'importo una tantum va erogato dalle imprese artigiane del settore alimentazione e dalle imprese del settore panificazione.